



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 12 giugno 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione e del Dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della OPTIMATICA S.p.a., per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- per la OPTIMATICA S.p.a., Carlo Serio, assistito dall'Avv. Giorgio Antonini;
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Elena Maria Vanelli;
- per la UILTUCS Nazionale, Ivana Veronese.

PREMESSO CHE

- la OPTIMATICA S.p.a. ha fruito della Cig in deroga a far data dal 25 settembre 2012 fino al 30 giugno 2013, a seguito di verbali sottoscritti presso il Ministero del Lavoro;
- la Società, con lettera datata 26.03.2013, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, nei confronti di n. 79 unità, pari all'intero organico aziendale;
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le parti. Pertanto, con comunicazione del 07.05.2013, la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura suddetta;
- il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 0012402 del 03.06.13, ha convocato le parti sociali interessate per la riunione in data odierna;
- nel corso dell'incontro odierno, la Società ha ribadito i fattori che hanno prodotto l'attuale situazione di eccedenza di personale evidenziando, altresì, che nel corso del periodo di fruizione della Cassa in deroga n. 11 lavoratori si sono ricollocati presso l'Azienda committente ENAV. Vista la possibilità di ricollocare ulteriori lavoratori presso altre azienda ed al fine di agevolare, altresì, la ripresa dell'attività aziendale presso i siti interessati dalla Cassa, le parti hanno concordato il ricorso ad un ulteriore periodo di CIG in deroga con le modalità di seguito specificate.

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2 comma 64, dispone che "il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65."

VISTA

l'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

CIG IN DEROGA

Le parti concordano che l'Azienda presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso ad un ulteriore periodo di CIG in deroga, a decorrere dal 1 luglio 2013 fino al 24 settembre 2013, con riguardo ad un numero massimo di **66 lavoratori**, così ripartiti nelle Regioni interessate:

1. REGIONE PIEMONTE (n. 1 lavoratore)
2. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (n. 1 lavoratore)
3. REGIONE VENETO (n. 4 lavoratori)
4. PROVINCIA BOLZANO (n. 1 lavoratore)
5. REGIONE LOMBARDIA (n. 4 lavoratori)
6. REGIONE LAZIO (n. 35 lavoratori)
7. REGIONE SARDEGNA (n. 3 lavoratori)
8. REGIONE MARCHE (n. 1 lavoratore)
9. REGIONE SICILIA (n. 3 lavoratori)
10. REGIONE EMILIA ROMAGNA (n. 3 lavoratori)
11. REGIONE CALABRIA (n. 2 lavoratori)
12. REGIONE TOSCANA (n. 1 lavoratore)
13. REGIONE CAMPANIA (n. 1 lavoratori)
14. REGIONE PUGLIA (n. 4 lavoratori)
15. REGIONE LIGURIA (n. 1 lavoratore)
16. REGIONE ABRUZZO (n. 1 lavoratore)

I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione del servizio che svolgevano. Restano esclusi dalla Cassa n. 2 lavoratori occupati nell'ufficio amministrativo individuati attraverso la salvaguardia delle condizioni di inabilità/invalidità certificata e la infungibilità delle mansioni svolte.

La Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS.

Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare non oltre la presentazione della citata istanza il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.



MOBILITA'




Le parti concordano che la Società potrà procedere al licenziamento di un numero massimo di **68 lavoratori** - pari all'intero organico aziendale e nell'ambito dei profili professionali dichiarati in esubero dall'Azienda medesima - che, nel corso di vigenza della Cassa e, quindi, sino e non oltre il 24.09.2013, manifesteranno la non opposizione al licenziamento. Pertanto, le parti concordano, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 236/93, di derogare al termine legale di 120 giorni previsto per i licenziamenti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. n. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

00.SS.




MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

